

# CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **213/1988** (ECLI:IT:COST:1988:213)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **BALDASSARRE**

Udienza Pubblica del **10/12/1987**; Decisione del **11/02/1988**

Deposito del **25/02/1988**; Pubblicazione in G. U. **02/03/1988**

Norme impugnate:

Massime: **10455**

Atti decisi:

N. 213

## SENTENZA 11-25 FEBBRAIO 1988

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, terzo comma, del d.P.R. 31 luglio 1980, n. 613, concernente: "Riordinamento della Croce Rossa Italiana", promossi con ricorsi dei Presidenti delle Giunte provinciali di Bolzano e Trento, notificati il 6 novembre 1980, depositati in cancelleria il 14 successivo ed iscritti ai nn. 23 e 25 del registro ricorsi 1980;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

*Ritenuto in fatto*

1. - Con ricorso notificato il 6 novembre 1980 e depositato il 14 successivo, la Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato l'art. 11, terzo comma del d.P.R. 31 luglio 1980, n. 613, pubblicato sulla G.U. del 7 ottobre 1980, concernente il "Riordinamento della Croce Rossa Italiana", assumendo il contrasto con gli artt. 3, terzo comma, 8 n. 29, 9 n. 10, 16, 19 Stat. T.-A.A. (d.P.R. n. 670 del 1972), e relative norme di attuazione, e con l'art. 70 della legge n. 833 del 1978 in riferimento all'art. 76 Cost.

Premesso che la norma impugnata non dovrebbe ritenersi applicabile alla Provincia di Bolzano in virtù dell'art. 80 della predetta legge n. 833 del 1978, che fa salve le competenze della Provincia medesima "nelle materie disciplinate dalla presente legge", la ricorrente osserva tuttavia che la norma potrebbe intendersi estesa anche alle Regioni speciali e alle Province autonome, in considerazione della sua dizione e del fatto che si riferisce ad una associazione a carattere nazionale, come la Croce Rossa Italiana. Se così fosse, la ricorrente lamenta la lesione della potestà legislativa esclusiva della Provincia in materia di formazione professionale, già esercitata, con riguardo alla disciplina delle scuole per la formazione del personale sanitario non medico, con la legge provinciale n. 28 del 1977, nonché della potestà concorrente in tema di igiene e sanità.

In secondo luogo, la Provincia prospetta il dubbio che l'art. 70, terzo comma, della legge n. 833 del 1978, il quale delega il Governo ad emanare norme per il riordinamento della Croce Rossa Italiana, e di cui il d.P.R. 31 luglio 1980 n. 613 costituisce l'attuazione, dovrebbe intendersi come sottoposto al limite del già ricordato art. 80 della medesima legge, che fa salve le competenze provinciali sussistenti in materia e in particolare le norme relative alla "ripartizione proporzionale fra i gruppi linguistici e alla parificazione della lingua italiana e tedesca". Al contrario, secondo la ricorrente, il legislatore delegato non avrebbe stabilito espressamente l'inapplicabilità della norma impugnata dalla provincia ricorrente, violando così l'art. 70 della legge n. 833 del 1978 in riferimento all'art. 76 Cost.

2. - Con ricorso notificato il 6 novembre 1980 e depositato il 14 successivo, la Provincia di Trento ha impugnato l'art. 11, 3° comma, d.P.R. n. 613 del 1980 sulla base delle medesime norme invocate dalla Provincia di Bolzano nel ricorso menzionato al punto precedente dispiegando identiche argomentazioni, ad eccezione di quella concernente il principio della proporzionalità tra i gruppi linguistici.

3. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, si è costituito in data 6 dicembre 1980, sicché il suo atto dev'esser considerato fuori termine.

4. - Nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 le Province ricorrenti hanno insistito sulle proprie ragioni.

*Considerato in diritto*

1. - I due ricorsi delle Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui in epigrafe, vanno riuniti per essere decisi con un'unica sentenza, data l'identità delle questioni ivi prospettate.

2. - Oggetto dei presenti giudizi è l'art. 11, terzo comma, del d.P.R. 31 luglio 1980, n. 613, adottato su delegazione prevista dall'art. 70 della legge n. 833 del 1978, intitolata "Riordinamento della Croce Rossa Italiana", il quale è impugnato, per violazione dell'art. 76 Cost. e delle norme statutarie sulla competenza legislativa esclusiva in materia di formazione professionale e su quella concorrente in materia di igiene e sanità (artt. 3, terzo comma, 8 n. 29, 9 n. 10, 16 e 19 St. T.-A.A.), sul presupposto che debba applicarsi anche alle Province di Trento e di Bolzano, sia perché manca nel predetto articolo un'espressa clausola di salvezza delle competenze provinciali, sia per il carattere nazionale dell'ente associativo disciplinato.

3. - Le questioni sono infondate.

Deve ritenersi errato il presupposto cui le Province ricorrenti subordinano la loro impugnazione, sotto l'uno e l'altro dei profili prospettati.

Come questa Corte ha più volte affermato (sentt. nn. 219 del 1984, 214 del 1985), l'assenza nelle leggi statali di un'espressa clausola di salvezza delle competenze legislative delle regioni ad autonomia differenziata o delle province autonome non preclude di giungere per via interpretativa alla medesima conclusione, tanto più quando, come nel caso in questione, non si fa alcuna menzione di una riserva allo Stato delle attribuzioni disciplinate. Né, del resto, può correttamente affermarsi che l'attinenza della normativa impugnata ad un oggetto costituito da un'associazione nazionale, qual'è la Croce Rossa Italiana, comporta per ciò stesso l'impossibilità o la contraddittorietà, per il legislatore nazionale, di stabilire raccordi o rinvii, a taluni fini, con norme adottate o adottabili nell'esercizio di competenze regionali o provinciali.

Nel caso di specie, anzi, proprio quest'ultima è l'evenienza che si è realizzata. La norma impugnata, infatti, quando dispone che il diploma di infermiera volontaria della C.R.I. "consente (...) l'accesso, nel possesso dei requisiti richiesti, al secondo anno delle scuole delle infermiere professionali", intende precisamente far riferimento alle leggi che, secondo la ripartizione delle competenze costituzionalmente disposta nel nostro ordinamento, disciplinano i requisiti ritenuti necessari al fine ivi previsto. Sotto questo profilo, dunque, le leggi vigenti nelle Province autonome di Trento e di Bolzano nella materia appena ricordata devono intendersi richiamate dall'inciso precedentemente sottolineato.

Venendo meno la premessa alla quale le Province ricorrenti subordinano le loro censure, le conseguenti questioni devono ritenersi infondate.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* non fondata la questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 11, terzo comma, del d.P.R. 31 luglio 1980, n. 613 per violazione degli artt. 3, terzo comma, 8 n. 29, 9 n. 10, 16 e 19 St. T.-A.A. (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), sollevata dalle Province autonome di Trento e di Bolzano con i ricorsi di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*